



Corte IV
D-3881/2019

Sentenza del 30 dicembre 2019

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Mia Fuchs, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...),
Eritrea,
rappresentato dalla MLaw Elisabetta Luda,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo);
decisione della SEM del 2 luglio 2019 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, con ultimo domicilio nel suo Paese d'origine a B._____, C._____, D._____, ha depositato in Svizzera il (...) luglio 2015 (cfr. atto A1/1 e atto A5/10, pag. 3 seg.),

il verbale d'audizione del (...) agosto 2015 del richiedente (cfr. atto A5/10, di seguito: verbale 1), nel quale quest'ultimo è stato sentito segnatamente sulle sue generalità, le relazioni personali, il viaggio d'espatrio intrapreso e succintamente sui suoi motivi d'asilo; che in tale contesto, egli ha in particolare riferito di essere espatriato dall'Eritrea il (...) dicembre 2014, poiché intendeva evitare di prestare il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 6),

la comunicazione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 13 ottobre 2015, con cui la predetta autorità ha informato l'interessato della conclusione della procedura Dublino e l'apertura della procedura nazionale d'asilo e di allontanamento in Svizzera (cfr. atto A14/2),

il verbale d'audizione del (...) febbraio 2017 (cfr. atto A18/14; di seguito: verbale 2), ove l'interessato ha in sostanza asserito di aver lasciato il suo Paese, al fine di migliorare le sue condizioni di vita, nonché per non dover adempiere il servizio militare, come starebbero già assolvendo alcuni suoi fratelli (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 segg.); che egli inoltre teme di essere incarcerato o ucciso nel caso rientrasse in Eritrea, a causa del suo espatrio illegale (cfr. verbale 2, D122 segg., pag. 12),

la decisione della SEM del 3 marzo 2017 (cfr. atto A21/9), per il cui tramite la precitata autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente e respinto la sua domanda d'asilo, poiché le sue dichiarazioni non adempirebbero alle condizioni di verosimiglianza e di rilevanza rispettivamente degli art. 7 e 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31); l'autorità inferiore ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia concedendogli l'ammissione provvisoria per causa d'inesigibilità dell'esecuzione del medesimo provvedimento, in quanto non sussisterebbero le condizioni minime volte a garantire un suo effettivo reinserimento nel luogo d'origine; che tale decisione, incontestata, è cresciuta in giudicato,

lo scritto della SEM del 23 maggio 2019, con cui l'autorità inferiore, ha dapprima preso atto dell'inesistenza di una situazione di guerra, di una guerra civile o di una situazione di violenza generalizzata in Eritrea; che inoltre, in

principio, il ritorno in tale paese non risulta inesigibile – ai sensi della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), come pure in considerazione del fatto che l'interessato disporrebbe in patria di una vasta rete familiare e che infine non si sarebbe mai integrato nel mercato di lavoro elvetico –; che pertanto la SEM ha prospettato all'interessato la possibilità di revocargli l'ammissione provvisoria pronunciata; che nel contempo ha concesso a quest'ultimo il diritto di essere sentito al riguardo,

le osservazioni della rappresentante legale del richiedente del 28 maggio 2019, la quale ha sollevato dei dubbi circa l'ammissibilità della revoca prevista, poiché sarebbe contraria agli art. 3 e 4 CEDU (RS 0.101) segnatamente in ragione del rischio per l'interessato di venire assoggettato al servizio nazionale eritreo, nonché al principio di non-respingimento; che inoltre ha contestato l'esigibilità della stessa misura, in quanto il richiedente si sarebbe impegnato notevolmente per integrarsi nel mercato di lavoro e nel tessuto sociale svizzeri,

la decisione del 2 luglio 2019, notificata il 3 luglio 2019 (cfr. avviso di ricevimento), per mezzo della quale l'autorità inferiore ha revocato all'interessato l'ammissione provvisoria pronunciata il 3 marzo 2017, impartendogli nel contempo un termine di partenza sino al (...) per abbandonare il suolo elvetico, ritenendo che il motivo alla base dell'ammissione provvisoria del richiedente avesse cessato di esistere e che le condizioni previste dall'art. 83 cpv. 2 – cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) non fossero adempiute,

il ricorso del 31 luglio 2019 dell'interessato (cfr. risultanze processuali) avverso la precitata decisione dinanzi al Tribunale, per il cui tramite l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la conferma dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili; al gravame il ricorrente ha allegato varia documentazione attestante le sue esperienze professionali; un attestato di frequenza al Corso base di (...) dell'(...) della (...); un attestato di frequenza del (...) (...), (...), per l'anno scolastico (...); uno scritto alla (...) di E. _____ dell'(...); due scritti di referenze per l'interessato,

la decisione incidentale del 14 novembre 2019, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso, parimenti

invitando l'insorgente a versare, entro il termine del 29 novembre 2019, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali,

il rapporto di segnalazione del (...) della (...), (...), per l'inchiesta aperta nei confronti dell'interessato a seguito dei fatti successi l'(...) a bordo di un treno FFS (cfr. risultanze processuali),

il versamento, in data 27 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali), dell'anticipo spese richiesto,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); che posto che i disposti della legge precitata che verranno citati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1–7, art. 84 e art. 112 cpv. 1) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione,

che riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,

che le decisioni in materia di revoca dell'ammissione provvisoria rese dalla SEM – la quale costituisce un servizio dell'Amministrazione federale come definito all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che statuisce in maniera definitiva (art. 33 lett. d LTAF e 83 lett. c cifra 3 LTF),

che salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF),

che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 112 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 37 LTAF; art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa,

che i requisiti relativi al termine di ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 112 cpv. 1 LStrl in combinato disposto con l'art. 37 LTAF; art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti (art. 57 cpv. 1 PA su rinvio dell'art. 37 LTAF),

che il Tribunale dispone di pieno potere cognitivo in materia di diritto degli stranieri ai sensi dell'art. 49 PA in relazione con l'art. 112 cpv. 1 LStrl (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA, per rinvio dell'art. 37 LTAF), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che il Tribunale prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce per determinare il timore di persecuzione futura o i motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, basandosi in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-3312/2019 del 24 settembre 2019),

che nel provvedimento impugnato, l'autorità inferiore – dopo aver richiamato la prassi della SEM e la giurisprudenza del Tribunale, secondo il cui tenore in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata – ha concluso quanto alla cessazione del motivo alla base della pregressa pronuncia dell'ammissione provvisoria in favore dell'insorgente; che in seguito l'autorità di prime cure ha analizzato se, alla luce della situazione attuale nel paese d'origine dell'interessato, le condizioni di cui all'art. 83 cpv. 2 – 4 LStrl fossero in specie ossequiate, determinandosi favorevolmente in merito; che in particolare, l'autorità di prima istanza non ha riscontrato impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento rispetto agli impegni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera; anche in rapporto all'eventuale arruolamento del richiedente nel servizio nazionale in caso di un suo rinvio in Eritrea,

che proseguendo, la SEM ha ritenuto che, alla luce dell'analisi della situazione dal profilo securitario ed economico vigente in Eritrea, anche secondo giurisprudenza recente del Tribunale, non si ravviserebbero delle circostanze particolari od altri motivi indicativi di un pericolo concreto per l'interessato; che anche il principio di proporzionalità, sancito all'art. 96 LStrl, sarebbe *in casu* rispettato; che invero nessun elemento all'incarto lascerebbe presagire che l'integrazione del richiedente nel tessuto socio-economico elvetico sia particolarmente rilevante; che inoltre egli può contare su una serie di elementi personali favorevoli e verosimilmente sulla presenza e sul supporto di una vasta rete familiare in patria, perché possa reinserirsi nel suo paese d'origine,

che infine l'autorità inferiore ha considerato che l'esecuzione dell'allontanamento sia pure possibile, in quanto l'interessato sarebbe tenuto a collaborare per l'ottenimento dei documenti di viaggio necessari,

che con il gravame, l'insorgente avversa la valutazione della Segreteria di Stato, asserendo in primo luogo che il suo rinvio in Eritrea risulterebbe in contrasto con gli art. 3 e 4 CEDU nonché con il principio di non-respingimento, e pertanto risulterebbe inammissibile; che invero, fondandosi anche su diversi studi e rapporti internazionali, la situazione generale nel suo paese d'origine rimarrebbe di fatto gravissima, con violazioni continue e sistemiche dei diritti umani; che non si potrebbe affatto escludere che lui venga punito e detenuto a causa del rifiuto di servire; che altresì le condizioni di detenzione e la natura delle possibili sanzioni, la loro arbitrarietà e la carenza di controlli di legalità, a cui andrebbe incontro l'insorgente in caso di ritorno in patria, configurerebbero trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; che proseguendo nell'analisi, il servizio nazionale eritreo sarebbe equiparabile a lavoro forzato; che il ricorrente non lo avrebbe mai effettuato e, tenuto conto della sua età al momento dell'espatrio, egli parrebbe rientrare in una categoria di persone per le quali il rischio di arruolamento si evidenzerebbe come elevato,

che in secondo luogo, in considerazione degli sforzi effettuati dall'insorgente nel trovare un impiego, nonché nel frequentare dei corsi di lingua e nell'instaurare delle relazioni sociali, sarebbe scorretto affermare che egli non si sia integrato nel tessuto socio-economico elvetico,

che infine l'interessato sottolinea la fragilità che avrebbe la sua rete familiare in Eritrea, ove segnatamente il padre del medesimo – che già faticherebbe a sostenere il resto della famiglia – non potrebbe prenderlo in carico,

che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento si configurerebbe anche come inesigibile,

che ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 LStrl, se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria,

che la SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrl in relazione con l'art. 83 cpv. 1 LStrl); che se tali condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (art. 84 cpv. 2 LStrl),

che le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4), ovvero in caso di adempimento d'una di queste condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento non potrà essere eseguito (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2),

che pertanto, in caso di revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità d'asilo competente dovrà esaminare d'ufficio se tutte le condizioni cumulative per l'esecuzione dell'allontanamento sono adempiute, basandosi sulla situazione vigente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 23 consid. 6.3, 7.3 e 7.7.3; 2005 n. 3 consid. 3.5),

che altresì, secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con riferimento ivi citato),

che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola

possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU; che spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («*real risk*») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

che nella misura in cui la decisione della SEM del 3 marzo 2017, che respingeva la domanda d'asilo del ricorrente, è cresciuta in giudicato, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi,

che in siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura,

che il timore generico espresso dallo stesso di poter subire un trattamento contrario ai disposti summenzionati, non permette di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella espressa nella decisione impugnata,

che per quanto concerne la questione circa l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nell'eventualità di un arruolamento nel servizio nazionale eritreo, la stessa è stata chiarita dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4,

che secondo questa giurisprudenza coordinata, il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso consid. 6.1.4); che le condizioni del servizio nazionale, quandanche qualificabili quali lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cifra 2 CEDU, tuttavia la precitata qualificazione, in assenza di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, non è ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità; che a mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta; che sui medesimi presupposti, questo consesso ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di

trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento nel caso di un rientro volontario in patria (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2),

che alla luce di quanto sopra, la minaccia per il ricorrente di essere arruolato nel servizio nazionale eritreo, non risulta pertanto essere ostativa all'esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un suo rientro volontario in Eritrea; che le motivazioni ricorsuali non sono atte a modificare la nuova giurisprudenza del Tribunale; che pertanto le stesse e le fonti menzionate nel gravame non verranno esaminate oltre; che tale conclusione vale anche *mutatis mutandis* per l'uscita illegale dell'insorgente, al riguardo della quale è già stato deciso dalla SEM in modo definitivo (cfr. decisione del 3 marzo 2017 della SEM),

che in tale contesto, si rileva inoltre che gli eritrei che sono espatriati da più di tre anni dal loro paese d'origine possono, nel caso di una regolarizzazione della loro situazione presso le autorità eritree, ottenere lo statuto quale membro della diaspora ed essere quindi liberati, in ogni caso per qualche anno, dai loro obblighi militari (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 13.4),

che l'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl),

che inoltre, non si può concludere che in Eritrea viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie di presumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17),

che nella sua sentenza di riferimento D-2311/2016 succitata, il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea,

che un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione; che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento verso

l'Eritrea è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3); che ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie; che in presenza di particolari circostanze negative – quindi non risulta più necessaria l'esistenza di circostanze personali favorevoli come invece era previsto dalla giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12 (consid. 10.5 – 10.8) – vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale questione la giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12 succitata),

che nel caso specifico, non risulta dagli atti all'inserto che l'interessato potrebbe ritrovarsi concretamente esposto ad un pericolo per delle circostanze personali; che egli è infatti giovane, celibe e senza prole; che egli dispone di una certa istruzione, nonché di una formazione seguita in Svizzera, nonché può avvalersi di conoscenze nel settore (...); che inoltre egli non ha allegato o dimostrato di soffrire di particolari problematiche di salute che sarebbero ostative all'esecuzione dell'allontanamento,

che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso), egli dispone di una rete familiare in Eritrea, composta dal padre e da diversi fratelli e sorelle, con i quali sarebbe rimasto in contatto (cfr. verbale 2, D21, pag. 3), nonché di un fratello che risiede in F._____ e di uno in G._____, che eserciterebbe pure un'attività lavorativa (cfr. verbale 2, D19 segg., pag. 4 seg.; verbale d'interrogatorio del [...] della [...], [...], pag. 4), sui quali potrebbe eventualmente far capo in caso di bisogno; che inoltre, già prima del suo espatrio dall'Eritrea, l'insorgente provvedeva al proprio sostentamento, eseguendo diverse attività lavorative (cfr. verbale 2, D48, pag. 5 e D52, pag. 6), ciò che a maggior ragione con le esperienze lavorative maturate nel frattempo, verosimilmente potrà adempiere anche in futuro nel caso di un suo rientro in patria,

che non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale,

che gli sforzi d'integrazione compiuti dall'interessato (partecipazione a degli stages lavorativi – ove in particolare lo stage presso la [...] non ha comportato un impiego duraturo come ipotizzato nel gravame – ed ad un corso di lingua [...], nonché alla frequentazione a tempo parziale del [...], oltreché ad aver intessuto alcune relazioni con persone residenti sul territorio), malgrado non vogliano essere in questa sede in alcun modo sminuiti, non risultano però determinanti in materia,

che invero, il grado d'integrazione in Svizzera, non costituisce un criterio per la concessione dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 83 LStrl, segnatamente del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3 con ulteriore riferimento citato; sentenza del Tribunale D-3312/2019),

che inoltre, malgrado i (...) anni e (...) mesi trascorsi in Svizzera, non appare dagli atti all'inserito che egli si sia a tal punto quivi integrato, che un ritorno nel suo paese d'origine parrebbe costituire uno sradicamento per lo stesso, tenuto conto che egli ha vissuto buona parte della sua vita in Eritrea, lì ha seguito la scolarizzazione di base e ha eseguito le prime attività lavorative, oltreché vi risiedono la maggior parte dei suoi famigliari,

che infine, l'obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5),

che l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto da considerare ragionevolmente esigibile,

che in ultima analisi, malgrado un rinvio coatto di un richiedente in Eritrea non sia al momento possibile, per prassi costante, la possibilità di un ritorno volontario esclude la concessione dell'ammissione provvisoria per impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. art. 83 cpv. 2 LStrl (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3); che spetta infatti all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12); per il che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl),

che visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che inoltre, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA),

che pertanto, il ricorso è respinto,

che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 27 novembre 2019,

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 27 novembre 2019.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: